PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2453 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018: approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati danneggiati, ai sensi degli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, delle indicazioni per attivare misure di immediato sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive, previste dall'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, nonché di modifiche al protocollo d'intesa siglato con le banche, gli intermediari finanziari e Confidi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2142/2018.

Il giorno **21 Dicembre 2018** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Nord Italia a partire dal 27 ottobre u.s. e che hanno colpito pesantemente anche il territorio provinciale, con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

In considerazione della gravità della situazione e dei danni arrecati sull'intero territorio, che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiati solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, la Giunta provinciale - con la deliberazione n. 2135 del 31 ottobre 2018 - è intervenuta presso le autorità statali, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) affinché il Consiglio dei Ministri dichiari lo stato di emergenza di carattere nazionale e ciò al fine di consentire interventi statali a carattere aggiuntivo rispetto a quelli provinciali, come previsto dall'articolo 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

Con la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale e stanziate risorse statale per i primi interventi urgenti, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1. Con detto provvedimento sono stati assegnati euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Trento.

La disciplina statale per attuare i primi interventi urgenti di protezione civile è stata adottata con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018, che all'art. 3, comma 3, individua – in particolare – le prime misure economiche di immediato sostegno alle famiglie, quantificate in un contributo massimo di euro 5 mila, e alle attività economiche e produttive, quantificate in un contributo massimo di euro 20 mila, per ciascun soggetto richiedente. Le indicazioni per attivare tali misure sono contenute nella Circolare del Capo del Dipartimento protezione civile del 1 dicembre 2018, prot. n. 69326, dove tra l'altro vengono definite le tipologie di danno che potranno essere ammesse a contributo, l'applicazione del regime "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013) per quanto concerne le attività economiche e produttive e i modelli di domanda a cui le Regioni e Province possono riferirsi nella predisposizione dei propri provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata OCDPC n. 558 compete alla Provincia di riconoscere i contributi ivi previsti ai soggetti beneficiari, secondo indicazioni attuative fissate con provvedimento della Giunta, in armonia con i criteri e le regole definite nella Circolare CDPC di data 1.12.2018, prot. n. 69326.

La disciplina normativa provinciale prevede all'interno della legge provinciale n. 9 del 2011, specifiche misure di sostegno a favore di soggetti privati (Titolo X, capo III): l'art. 72 che riguarda contributi e indennizzi per danni causati dalle calamità alle attività produttive e al lavoro autonomo e l'art. 74 che individua altre agevolazioni per la ripresa delle normali condizioni di vita.

L'accesso a tali misure è subordinato alla dichiarazione di sussistenza della calamità, di cui all'articolo 66, comma 1, un provvedimento di competenza della Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, dal quale si può prescindere (art. 66,

comma 2) qualora il Presidente abbia già dichiarato lo stato di emergenza o di eccezionale pericolo di incendi boschivi, di cui all'art. 34, come è avvenuto in questa circostanza.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere provinciale, che per le ragioni anzidette rappresenta il presupposto giuridico per attivare le misure di incentivo previste dal Titolo X, capo III, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

Per avviare la fase di concessione di contributi e indennizzi si soggetti privati danneggiati dall'evento calamitoso, la Giunta provinciale deve predisporre e approvare criteri e modalità di accesso ai benefici di legge da parte di cittadini e imprese. Ai sensi dell'art. 66, comma 2 bis, va sottolineato che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazione previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con il presente atto, pertanto, la Giunta provinciale intende definire e approvare criteri e modalità per la concessione dei benefici di legge ai soggetti privati e alle imprese/lavoratori autonomi, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, nonché per l'accesso alle prime misure economiche, finanziate con risorse statali ai sensi dell'art. 3, comma 3, OCDPC n. 558 del 2018, per l'immediato sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive, secondo i criteri e le modalità contenute nella Circolare del Capo del Dipartimento protezione civile del 1 dicembre 2018, prot. n. 69326.

Con specifiche disposizioni contenute nel provvedimento legislativo recante "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021", approvato dalla Giunta provinciale in data odierna, è stata introdotta la possibilità di concedere contributi a favore di soggetti privati che realizzano, sulle rispettive proprietà fondiarie, interventi di sgombero e pulizia per la riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio. Si tratta di una nuova fattispecie di contributo concesso con riferimento agli immobili (particelle fondiarie) collocati in centro abitato, come delimitato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, o in eventuali altre aree individuate con Ordinanza del Presidente della Provincia. L'attuazione di queste misure è subordinata all'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio provinciale.

Si propone pertanto di approvare la disciplina di criteri e le modalità di concessione dei contributi/indennizzi individuata dalle strutture competenti per materia nei seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- *Allegato 1*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 9, della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni a veicoli;

- *Allegato 2*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, commi da 1 a 8, della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiarie appartenenti a soggetti privati;

- *Allegato 3*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC 558/2018, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo;

- *Allegato 4*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura;

- *Allegato 5*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni alle attività dei Consorzi di miglioramento fondiario e dei Consorzi di bonifica;

La presentazione delle domande potrà avvenire, secondo le indicazioni operative contenute nei rispettivi allegati, a partire dal 10 gennaio 2019 e fino al 1 marzo 2019.

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo è approvata con apposite determinazioni e sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia.

In relazione alla nomina da parte della Giunta provinciale di una figura dirigenziale con il compito di coordinare le attività di ricostruzione a seguito dell'emergenza maltempo dell'ottobre scorso, anche la gestione dell'attività tecnico-amministrativa relativa alla concessione dei contributi e indennizzi sarà oggetto di un attento monitoraggio, in relazione alla complessità delle problematiche e all'esigenza di garantire un'adeguata organizzazione e collaborazione tra le diverse strutture interessate.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del presente provvedimento, si evidenzia che in data odierna è stato approvato il disegno di legge di variazione al bilancio 2019-2021 finalizzato a recuperare le risorse per fronteggiare i danni causati dall'evento calamitoso. Nelle disposizioni ivi contenute si prevede la possibilità di concedere i contributi, oltre che in un'unica soluzione, anche in annualità, ciò, tenuto anche conto, del protocollo siglato tra la Provincia e le banche del territorio, le quali si sono rese disponibili a concedere mutui a tasso agevolato fissando nell'0,75% il tasso massimo applicabile..

Con il presente provvedimento si propone altresì di modificare il protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 del 23 novembre 2018, siglato con le banche, gli intermediari finanziari e Confidi in data 6 dicembre 2018, per consentire una effettiva estensione delle misure previste dal medesimo protocollo a tutti i cittadini e le imprese del Trentino colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di fine ottobre 2018.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15 novembre 2019 per accedere ai finanziamenti statali per gli interventi urgenti di protezione civile, connessi con l'emergenza di carattere nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2268/2018 ha approvato e trasmesso entro il 10 dicembre scorso – come richiesto dall'art. 1 della citata Ordinanza - un piano stralcio di interventi legati a somme urgenze del Servizio bacini montani e a somme urgenze dei Comuni, al fine di poter accertare all'inizio del 2019 la somma assegnata da parte dello Stato di 2,5 milioni di euro connessa agli interventi di maggiore urgenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza, entro il 20 dicembre c.a., la Provincia era chiamata a trasmettere al Dipartimento protezione civile un documento concernente "ulteriori interventi urgenti di protezione civile e prime misure economiche di sostegno al tessuto sociale", con riferimento alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile), al fine di poter rappresentare allo Stato un quadro

complessivo, ancorché provvisorio, dei fabbisogni finanziari che possono essere coperti con ulteriori risorse statali.

A questo fine è stato predisposto un documento analitico riguardante gli "ulteriori interventi urgenti di protezione civile e prime misure economiche di sostegno al tessuto sociale", ai sensi e per i fini dell'art. 3 dell'Ordinanza, che è stato trasmesso in via d'urgenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile - nei termini e secondo le indicazioni contenute in Ordinanza - con nota del Presidente della Provincia di data 20 dicembre 2018, prot. n. 778458, allegato quale documentazione.

Si propone quindi di confermare e conseguentemente ratificare la sopracitata nota a firma del Presidente della Provincia, trasmessa in via d'urgenza al fine di rispettare i termini temporali indicati dell'OCDPC n. 558/2018.

Sulle proposte di criteri condivise per le vie brevi con i servizi di staff, dovranno essere acquisiti i pareri di competenza, secondo le disposizioni organizzative vigenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 8, comma 1, punto 13), del d.P.R. 31 agosto.1972, n. 670;
- visto l'articolo 52 dello stesso d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 e in particolare gli artt. 34, 66, 72 e 74;
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018;
- vista la propria deliberazione n. 2133 del 31 ottobre 2018;
- vista la propria deliberazione n. 2135 del 31 ottobre 2018;
- vista la propria deliberazione n. 2268 del 7 dicembre 2018;
- visto il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile)
- visto il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- visto il Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014;
- visto il Regolamento UE n. 1388 del 16 dicembre 2014;
- vista la normativa provinciale e comunitaria citata negli allegati parte integrante;
- visti gli altri atti citati in premessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati di contributi o indennizzi di cui agli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, ivi comprese le indicazioni per beneficiare delle misure di immediato sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive, previste dall'articolo 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, individuati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 9, della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni a veicoli;

- *Allegato 2*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, commi da 1 a 8, della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiarie appartenenti a soggetti privati;

- *Allegato 3*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC 558/2018, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo;

- *Allegato 4*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura;

- *Allegato 5*: Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, per danni alle attività dei Consorzi di miglioramento fondiario e dei Consorzi di bonifica;

2. di stabilire che la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire a partire dal 10 gennaio 2019 e fino al 1 marzo 2019;

3. di demandare a successive determinazioni dei dirigenti delle strutture competenti l'approvazione della relativa modulistica;

4. di subordinare la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento all'entrata in vigore del disegno di legge di approvazione della variazione di bilancio 2019-2021 adottato in data odierna che autorizza tra l'altro le relative risorse;

5. di disporre che alle concessioni dei contributi relative alle eventuali domande non finanziate per carenza di fondi si provvederà previo recepimento delle necessarie risorse;

6. di dare atto che i presenti criteri potranno essere modificati in relazione agli eventuali interventi diretti da parte dello Stato in favore dei danni subiti a causa della calamità in oggetto.

7. di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 del 23 novembre 2018, riguardante la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le banche, gli intermediari finanziari e i Confidi, sostituendo il punto 2. dell'allegato parte integrante con il seguente:
   "2. Le misure di cui al presente Protocollo trovano applicazione unicamente a beneficio di privati ed imprese operanti nei Comuni o nelle parti di Comuni colpiti dall'emergenza ambientale – come individuati con nota del Presidente della Provincia trasmessa ai soggetti aderenti – che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi di ottobre 2018 ("Beneficiari"); nelle forme richieste dovrà essere dunque fornita attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra danno ed eventi calamitosi".

8. di confermare e conseguentemente di ratificare la nota del Presidente della Provincia di data 20 dicembre 2018, prot. n. 778458, trasmessa in via d'urgenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile, al fine di ottemperare al termine indicato nell'art. 3, comma 1, dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, per la trasmissione degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile e prime misure

economiche di sostegno al tessuto sociale, che è allegata al presente atto quale documentazione;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, nonché sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e in altre forme ritenute idonee.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri veicoli

002 Criteri abitazioni

003 Criteri attività economica e di lavoro autonomo

004 Criteri agricoltura e acquacoltura

005 Criteri agricoltura consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO 1 – Veicoli

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni a veicoli causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore dei proprietari di veicoli ad uso privato, danneggiati da calamità, ai sensi dell'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 - Possono beneficiare dei contributi qui previsti i proprietari dei veicoli ad uso privato danneggiati e distrutti o resi inservibili, rientranti nelle categorie degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi di tipo caravan.

2.2 - Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- *l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello distrutto o reso inservibile dalla calamità (rientrante nelle categorie di cui al punto 1);*

- *le riparazioni di veicoli (rientranti nelle categorie di cui al punto 1) danneggiati dalla calamità.*

2.3 - Se il veicolo danneggiato è coperto da assicurazione, la spesa ammissibile è ridotta in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

2.4 – Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo la spesa ammessa è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità. Tale valore con riferimento ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di tipo caravan è quello riportato dalla pubblicazione eurotax (online o cartaceo), libro blu relativa all'anno e mese in cui si è verificato l'evento. Con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 il contributo per l'acquisto di un nuovo veicolo viene stimato a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan.

Nel caso di riparazione del veicolo la spesa ammessa è costituita dal costo effettivamente sostenuto e documentato da specifica fattura quietanzata.

2.5 - Non sono ammissibili a contributo le spese di riparazione inferiori a Euro 300,00.

2.6 - La misura dei contributi previsti dall'articolo 74, comma 9, l.p. 9/2011, nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 2.7, è determinata nel modo seguente:

- 75% della spesa ammessa per l'acquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello reso inservibile o distrutto dalla calamità (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan) come determinata al punto 2.4; con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 viene stimato un contributo a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan. Qualora il contributo risulti inferiore o pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan, i richiedenti beneficeranno del contributo forfettario previsto dal punto 2.4

- 70% della spesa ammessa per la riparazione del veicolo danneggiato dalla calamità; il contributo non potrà comunque essere superiore al 75% del valore di mercato attribuibile agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori al momento della calamità come riportato dalla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno e mese in cui si è verificato l'evento. Con

riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 il contributo non potrà comunque essere superiore a 500 Euro per gli autoveicoli e a 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan.

2.7 - Il contributo non può essere superiore a:
- Euro 5.000,00 per i veicoli di cui agli artt. 52 e 53 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 35.000,00 per le autovetture di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 50.000,00 per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285.

3. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo e individuazione della spesa ammessa

3.1 - I proprietari dei veicoli distrutti o resi inservibili dalla calamità che non procedono all'acquisto di un mezzo sostitutivo possono chiedere un indennizzo pari al contributo di cui al punto 2.6.

3.2. – Per la valutazione dell'indennizzo si richiama integralmente quanto previsto al punto 2 con riferimento al contributo previsto per l'acquisto di nuovo veicolo.

4. Presentazione delle domande

4.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo/indennizzo utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

4.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unita di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2019 e fino al 1 marzo 2019 con le seguenti modalità alternative:
- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

4.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:
- i dati identificativi dell'immatricolazione del veicolo danneggiato, distrutto o reso inservibile dalla calamità;
- lo stato di inservibilità del veicolo o la necessità di riparare lo stesso a seguito dell'evento calamitoso;
- che il veicolo si trovava nel luogo dove è avvenuta la calamità;
- l'importo dell'eventuale copertura assicurativa.

4.4 - In allegato alla domanda deve essere presentata, a seconda del caso, la fattura quietanzata relativa alla riparazione e la documentazione fotografica del veicolo danneggiato o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che l'autoveicolo/motoveicolo è stato demolito come da certificato rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico di _____ in data _____ al n° _____ o che il ciclomotore è stato radiato per demolizione in data _____.
Ai fini di ottenere l'indennizzo il richiedente deve dichiarare il non interesse ad acquistare un nuovo veicolo sostitutivo e produrre la documentazione relativa alla demolizione del veicolo distrutto o reso inservibile.

5. Istruttoria e concessione dei contributi o indennizzi

5.1 – La concessione dei contributi o indennizzi è subordinata in particolare alle seguenti valutazioni:

- verifica che il veicolo sia tra quelli colpiti dalla calamità;
- verifica dell'effettivo stato di inservibilità del veicolo;
- verifica circa la necessità e la congruità dell'intervento di riparazione.

La concessione viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande, con determinazione dirigenziale entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

5.2 – I contributi sono erogati successivamente alla loro concessione e sulla base di idonea documentazione fiscale di spesa nel seguente modo:
- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

6.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo/indennizzo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nel seguente caso:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;

6.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo/indennizzo e si revoca il provvedimento di concessione. L'amministrazione provinciale provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.

ALLEGATO 2 – Immobili adibiti ad abitazione e proprietà fondiarie di soggetti privati

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", ", ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiarie appartenenti a soggetti privati, causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 alle seguenti fattispecie:

- interventi urgenti a immediato sostegno alle famiglie, previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018;

- interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;

- interventi di sgombero e pulizia di proprietà fondiarie per la riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio, realizzati da soggetti privati, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del disegno di legge di variazione del bilancio di previsione 2019-2021 adottato dalla Giunta in data odierna. Come predisposto dal predetto articolo di legge il contributo è concesso con riferimento agli immobili collocati in centro abitato, come delimitato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, o in eventuali altre aree individuate con Ordinanza del Presidente della Provincia. L'attuazione di queste misure è subordinata all'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio provinciale.

1.2 - I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 – Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a :

- *riparazioni e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;*
- *pertinenze, arredi e attrezzature principali delle abitazioni;*
- *operazioni di trasferimento, custodia di arredi e attrezzature, nonché sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione;*
- *attività di sgombero e di pulizia di proprietà fondiarie per la riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio.*

Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
b) arredi;
c) attrezzature principali;
d) lavori di sgombero e pulizia su particelle fondiarie

e suddivise secondo le modalità indicate nella domanda di contributo.

Relativamente al punto a) verranno considerati: le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e

cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali.

Relativamente al punto c) verranno considerate le seguenti attrezzature principali: lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, gas cucina, fresa da neve, taglia erba a motore, motosega.

Relativamente al punto d) verranno considerati gli interventi effettuati su particelle fondiarie di proprietà privata, appartenenti alle aree urbanizzate dei comuni interessati da colate di fango, smottamenti, depositi di detriti e schianti di piante.

2.2 - Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo redatto da tecnico abilitato, in forma di computo metrico estimativo e quadro economico dei costi, eventualmente corredati da fatture quietanzate per le spese di sgombero già effettuate.
L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 150.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

2.3 - Per le spese di cui ai punti b) e c) relative ad arredi ed attrezzature principali, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole tipologie di arredo vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:
- mobili cucina: euro 5500,00;
- mobili soggiorno: euro 4000,00;
- mobili bagno: euro 1000,00;
- mobili per ciascuna camera da letto: euro 3500,00;
- mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1000,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto c), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 6000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 150,00. Con riferimento alle singole attrezzature principali vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:
- lavatrice: euro 700,00;
- frigorifero: euro 900,00;
- congelatore: euro 600,00;
- lavastoviglie: euro 700,00;
- forno: euro 700,00;
- gas cucina: euro 500,00;
- fresa da neve: euro 900,00;
- tagliaerba a motore: euro 500,00;
- motosega: euro 500,00.

2.4 - Per i danni relativi al precedente punto d) il contributo è concesso sulla base di fatture quietanzate. L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso superare Euro 10.000,00.

2.5 - La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

3. Presentazione delle domande

3.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.
In caso di condominio è possibile la presentazione di un'unica domanda di contributo anche con delega all'amministratore.

3.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2017 e fino al 1 marzo 2019 con le seguenti modalità alternative:
- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia dl documento di identità del sottoscrittore.

3.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:
- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato;
- per i richiedenti i contributi previsti dal secondo periodo dell'articolo 74, comma 3, della l.p. n. 9 del 2011, deve essere inoltre dichiarato l'indicatore della condizione Economica Familiare ICEF.

3.4 – In allegato alla domanda devono essere presentati:

per gli interventi di cui alla lettera a):
- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate e il computo metrico consuntivo (immobili, pertinenze, impianti);

per gli interventi di cui alle lettere b) e c):
- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate;

per gli interventi di cui alla lettera d):
- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 – La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. I contributi sono concessi:
- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate costanti di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

L'importo di contributo da prendere a riferimento è quello spettante al netto della quota finanziata al 100%, così come definito al punto 5 primo punto elenco, che viene concessa ed erogata in un'unica soluzione.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande.

4.3 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 - Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 - Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

5. Misura dei contributi

La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all' articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 75% della spesa ammessa.

con riferimento agli altri casi di cui all'articolo 74, comma 3, secondo capoverso (abitazioni non principali e altri immobili)

- 50% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato, secondo le disposizioni di cui al punto 6, non superiore a 0,45;
- 30% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 6 superiore a 0,45;

con riferimento agli arredi ed attrezzature principali di cui all' articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 75% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad abitazioni principali e pari al 50% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad altri immobili.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

Con riferimento ai lavori di sgombero e pulizia su particelle fondiarie, introdotti con la legge di variazione del bilancio provinciale

- 100% delle spese documentate con il limite di cui al punto 2.4.

La spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione.

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

6. Erogazione dei contributi

I contributi vengono liquidati a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.. previa verifiche sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonchè sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda nel seguente modo:
- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La quota del contributo nel limite massimo di euro 5.000,00 per le tipologie e spese individuate dallo Stato con l'OCDPC n. 588/2018, sarà erogata entro 30 giorni dalla concessione, qualora in sede di domanda siano state presentate fatture quietanzate almeno pari alla somma spettante.

7. Modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF)

7.1 - Ai fini dell'accesso al contributo si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi previsti dall'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 ("Disposizioni ICEF"), in vigore alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, con l'applicazione degli elementi variabili indicati ai commi successivi.

7.2 - Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione anagrafica, alla data dell'evento calamitoso, ed è così composto:
- il richiedente, che è il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela (soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiedeva altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento dell'evento calamitoso compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione ed i soggetti deceduti dopo l'evento calamitoso;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente;
- si considera, altresì, componente del nucleo il nuovo nato entro i termini della presentazione della dichiarazione ICEF.

7.3 - Per gli eventi calamitosi avvenuti entro il primo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente; per gli eventi calamitosi avvenuti nel secondo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

7.4 - Il patrimonio mobiliare è valutato al netto di una franchigia di Euro 40.000,00. Il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è valutato al netto di una franchigia di euro 20.000,00. Il reddito di riferimento è pari ad euro 50.500,00.

7.5 - Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare, è convertito in reddito equivalente, con l'applicazione delle seguenti percentuali:
- 5% per valori fino ad Euro 30.000,00;
- 20% per valori da Euro 30.001,00 ad Euro 90.000,00;
- 60% per valori superiori ad Euro 90.000,00.

7.6 - Ai fini della ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare da valutare, sono considerati al 100%.

Resta fermo per la determinazione dell'indicatore ICEF a valere dei redditi riferiti all'anno 2017 e successivi, quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 20.07.2018.

In ordine alle modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF) si stabilisce che è possibile utilizzare il modello di dichiarazione utilizzata dal settore "edilizia abitativa" per l'anno 2018.

8. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

8.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9. Revoca del provvedimento di concessione del contributo

9.1 – La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:
- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi punto 4.3);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC 558/2018, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano a:

- interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018;

- interventi urgenti per il sostegno delle attività economiche e produttive, previsti dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionali, adottata con delibera del Consiglio dei Ministri di data 8 novembre 2018;

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.

2.2 – I beneficiari dei contribuiti e degli indennizzi devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente, almeno per il periodo non inferiore a tre anni, anche in località diversa, nei casi previsti, qualora l'originaria non sia più agibile per accertati motivi di rischio. Nel caso di affitto d'azienda, l'obbligo è assolto anche tramite l'affitto d'azienda per il medesimo periodo.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

3.1 – Possono beneficiare di contributi in conto capitale le seguenti tipologie di intervento:

- la ricostruzione o la riparazione di beni immobili danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili. Nel caso la localizzazione originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la ricostruzione può avvenire in località diversa;
- la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.

3.2 – Sulle spese previste, escluse quelle relative alla ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso un contributo - pari al 100% della

spesa ammessa - a titolo di *de minimis* fino ad un massimo di 20.000,00 euro e comunque nel limite del *de minimis* disponibile. Su spese eccedenti l'importo di cui al periodo precedente e su eventuali spese di ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un contributo pari al 75% della spesa ammessa. Il contributo complessivamente concesso non può superare i 500.000,00 euro per beni immobili e relative pertinenze e i 200.000,00 euro per beni mobili. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è quella risultante dalla documentazione tecnica presentata, salvo quanto previsto al punto 5.1. In caso di ricostruzione in luogo diverso dall'originario in quanto non più agibile per motivi di rischio, la spesa ammessa non può superare il valore dei beni distrutti al momento dell'evento calamitoso come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - che consideri la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dei beni.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

3.5 - Per la sostituzione/riparazione di veicoli utilizzati per l'attività economica o di lavoro autonomo la spesa ammessa a contributo è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità, come riportato sulla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno 2018, qualora si tratti delle tipologie di veicoli individuate in tale pubblicazione; in mancanza di tale dato il bene sarà valutato nell'ambito con le modalità di cui al precedente punto 3.4.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e c) e individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

4.1 – E' possibile beneficiare di indennizzi per *la perdita di reddito* quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- *sospensione dell'attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;*
- *perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50.*

4.2 – La percentuale dell'indennizzo è pari al 75% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4.3 – La perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi la calamità (escludendo il migliore e il peggiore dato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I dati finanziari, unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale, sono i seguenti:
a) EBIT, ovvero l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse;
b) costi di ammortamento;
c) costi del lavoro.

4.4 – E' inoltre possibile beneficiare di indennizzi per perdite di scorte. La percentuale del contributo è pari al 75% della spesa relativa al ripristino o riacquisto delle scorte stesse, nel limite del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da CAF. La perizia tiene conto del valore economico dei beni specifici al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità degli stessi beni, nonché dei valori degli acquisti di scorte negli anni precedenti.

4.5 - Non sono ammissibili a contributo perdite di reddito o di scorte inferiori a Euro 3.000,00.

4.6 - In considerazione della data dell'evento di cui si tratta si stabilisce che i sei mesi successivi alla calamità coincidono con i mesi da novembre 2018 ad aprile 2019.

4.7 – Per le nuove attività e per le imprese con dati di confronto storici riguardanti la gestione economico-finanziaria inferiori ad un biennio, le valutazioni sulla riduzione dei ricavi sono effettuate con riferimento ai risultati attesi del piano finanziario aziendale. In tal caso l'indennizzo è concesso in regime de minimis.

5. Disposizioni comuni

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 – I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di aiuti alle imprese. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

6. Presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, a partire dal 10 gennaio e fino al 1 marzo 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Nei soli casi di utilizzo di caselle CEC-PAC o PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata *apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it;*
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia.

6.3 – In allegato alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione;

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni immobili non ricostruibili nel luogo originario, dei beni mobili e delle scorte come risultante dalla perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato**:**

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;

- perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni immobili non ricostruibili nel luogo originario, dei beni mobili al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito, redatta da professionista abilitato iscritto all'albo professionale;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice.

6.5 – E' in generale consentito integrare la domanda al fine di produrre documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria. In particolare, qualora la domanda si riferisca alla richiesta di indennizzo per sospensione dell'attività o riduzione dei ricavi è consentita l'integrazione successiva della dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda per fornire i dati finanziari dell'impresa relativi ai mesi da novembre 2018 ad aprile 2019 nonché le ulteriori elaborazioni contabili.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 50.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore a 50.000 e pari o inferiori a 100.000,00 in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità;
- per quelli di importo superiore a 100.000,00 in 10 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

Gli indennizzi di importo fino a 50.000 sono concessi in un'unica soluzione; quelli di importo superiore sono concessi in due quote annue di pari importo.

7.3 – In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati:

- la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie giurate presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi. Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 – La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà avvenire ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m..; " *Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23" ; in* aggiunta alla documentazione prevista dal predetto regolamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo consuntivo qualora non già presentato in sede di domanda;
- per gli investimenti immobiliari, fatture quietanzate in caso di richiesta di accertamento da parte della struttura competente in alternativa alla presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva prevista dal predetto regolamento;
- dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
- dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo. In alternativa potrà essere inviata alla struttura competente copia di detti titoli;
- dichiarazione attestante che l'attività produttiva a cui si riferiscono i contributi concessi è condotta in presenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti norme in materia ovvero che per la predetta attività produttiva non sono necessarie autorizzazioni, visti e permessi;
- per i contributi concessi in regime di *de minimis,* copia delle fattura quietanzate.

8.2. I contributi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati:
- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8.3 – Gli indennizzi per perdita di reddito sono erogati in un'unica soluzione o in due quote annuali successivamente alla concessione. Gli indennizzi per perdite di scorte sono liquidati a seguito di rendicontazione, come prevista al punto precedente.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:
- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.

ALLEGATO 4 – Settore agricoltura e acquacoltura

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

I contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 30 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014 , pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Per il settore dell'acquacoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 44 del Regolamento UE n. 1388 del 16 dicembre 2014 , pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive del settore agricolo e dell'acquacoltura, per danni causati da calamità a immobili, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, nonché per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'articolo 6 della L.p. 4/2003 (legge provinciale sull'agricoltura) qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in euro 500.000.00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali o aiuti comunitari nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di agricoltura. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata dai presenti criteri.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative alla ricostruzione e ripristino di strutture ed impianti , scorte vive e mezzi di produzione, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2018 e rientranti tra i costi ammissibili elencati al successivo punto 4.1.

4.1 Costi ammissibili

Le iniziative per le quali può essere richiesto l'aiuto per il ripristino a seguito degli eventi calamitosi precedentemente citati, sono le seguenti:

1. Rifacimento di strutture di copertura di colture quali: serre, tunnel permanenti, tunnel temporanei con relativi accessori, compresi i costi di smontaggio e smaltimento del vecchio impianto.
2. Acquisto e posa in opera di teli e reti ombreggianti, antinsetto, antigrandine e antipioggia, con relativi accessori.
3. Rifacimento di impianti di frutteto, vigneto e piccoli frutti danneggiati dagli eventi calamitosi (materiale vegetale e paleria atta al sostegno della coltura). Sono ammessi anche i costi per il drenaggio per ripristinare la sicurezza idraulico-agraria dei fondi a seguito di smottamenti dovuti alle piogge torrenziali.
4. Ripristino di terreni danneggiati da smottamenti dovuti alle piogge torrenziali;
5. Ripristino di strutture per ricovero di animali, macchine, attrezzature agricole e scorte agrarie.
6. Risarcimento per perdite di scorte vive e mezzi di produzione.
7. Risarcimento del mancato reddito dovuto alla perdita della produzione dell'annata 2018 (sarà rinviata a successivo provvedimento la modalità di calcolo dell' importo risarcibile)
8. Acquisto di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati dalla calamità.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura **con un limite massimo totale del 12% della spesa ammessa dei lavori compreso l'eventuale importo degli imprevisti,** come elencati di seguito:

- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;

- nel caso di perizia geologica, per l'importo preventivato;

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e non rientra nel limite di calcolo del 12% di cui al paragrafo precedente.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% dei costi generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al preziario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

4.2 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a. l'Iva;

b. il capitale circolante;

c. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

d. investimenti/lavori in economia;

e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.

   In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

f. investimenti in leasing;

g. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

h. manutenzioni ordinarie.

4.3 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento.

2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell'azienda ai fini dell'ammissibilità della domanda.

3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).

4. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

5. Il contratto che conferisce il possesso a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al punto 10 .

6. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che, il richiedente sia in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento Gli estremi del titolo urbanistico saranno richiesti prima di procedere alla concessione del contributo;

7. eventuale dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 50%** nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati .

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dell'importo del risarcimento.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75% come contributo concedibile. Il medesimo calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria di liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Gli aiuti saranno concessi nel seguente modo:

- per contributi di importo pari o inferiori a euro 10.000,00 in un'unica soluzione;
- per contributi di importo superiore a 10.000,00, in rate costanti, di 5 anni, di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

•nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
•nel caso di concessione in annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 gennaio 2019 ed entro il 1° marzo 2019

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.4.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:

a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
c. invio alla casella PEC serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- l'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso. In caso contrario dovrà essere presentato secondo le modalità stabilite dal successivo punto 6.4

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

a) eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito compresa la quantificazione dell'eventuale mancato reddito della produzione 2018;
b) perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell'evento calamitoso. L'art. 30 del Reg. Ue n. 702/2014 stabilisce che il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento;

c) preventivi di spesa per materiale vegetale, impianti, macchinari, attrezzature, scorte vive, mezzi di produzione;

d) qualora già in possesso al momento della presentazione della domanda e se previsto dalla normativa vigente, progetto completo approvato con permesso valido all'esecuzione delle opere (gli estremi dell'atto dovranno essere indicati nella domanda di contributo) e relazione descrittiva delle iniziative da eseguire con indicate le particelle interessate, firmata da un tecnico abilitato;

e) per interventi strutturali, computo metrico estimativo delle opere firmato dal tecnico abilitato, secondo le voci del preziario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei preziari editi dalla C.C.I.A.A.;

f) in alternativa al computo metrico estimativo, potranno essere presentati i preventivi che indichino il dettaglio dei materiali e la messa in opera da parte della ditta incaricato. E' possibile la presentazione di un preventivo contenente soli materiali ma in tal caso non sarà ammissibile la spesa di posa in opera eseguita in economia direttamente dall'azienda agricola.

g) nel caso di iniziative realizzate precedentemente alla presentazione della domanda, in alternativa al preventivo o al computo metrico estimativo potrà essere presentata la fattura delle spese sostenute corredata di una relazione a firma del richiedente;

h) nella domanda di contributo sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di intervento e il relativo titolo d'uso;

i) solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi e scorte, ecc.) su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari;

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentata la seguente documentazione qualora necessaria:

- estremi del titolo edilizio
- progetto definitivo
- documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativo. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione mentre la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione del contributo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Dell'avvenuta concessione del contributo o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

6.6 Verifiche in loco

I sopralluoghi per la verifica presso l'azienda agricola delle iniziative realizzate, saranno effettuati su un campione del 5% delle domande prima dell'erogazione finale dell'agevolazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo le iniziative siano già state realizzate e sia già stata presentata presso l'amministrazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tale sopralluogo dovrà essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di IVA e spese non ammissibili.

Qualora il richiedente sia in possesso della documentazione che giustifica la spesa sostenuta già al momento della presentazione della domanda, sarà necessario compilare solamente la parte apposita contenuta nella domanda di contributo iniziale e allegare la relativa documentazione.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi ecc.), elenco delle fatture con dichiarazione del richiedente e, ove presente, del direttore lavori che le opere ed i materiali riportati nelle fatture sono tutti imputabili all'iniziativa finanziata.
3. Nel caso di lavori per i quali in fase iniziale è stato presentato un Computo metrico iniziale, è necessaria la presentazione di un Computo metrico finale (stato finale) a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del preziario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.

4. Nel caso di opere che necessitano di un permesso di costruire è necessaria la presentazione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.
5. Documento che attesta il rimborso ricevuto, o in corso di liquidazione, da parte compagnia assicuratrice.

8. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro il 31 dicembre 2021** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. E' possibile una sola proroga alla rendicontazione per un periodo massimo di 6 mesi.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso in quanto l'art. 30 del Reg. Ue n. 702/2014 dispone che gli aiuti concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla calamità.

9. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili e degli impianti per almeno 10 anni . Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione alla durata residua dell'obbligo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

ALLEGATO 5 - Settore agricoltura – Consorzi di miglioramento fondiario e Consorzio di bonifica.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di ripristino di opere irrigue e idrauliche compresa la eventuale rimozione di smottamenti, ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n,. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'art. 6 della L.p. 4/2003 (legge provinciale sull'agricoltura), qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento i seguenti soggetti elencati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della L.P. n. 4/2003 come di seguito specificato:

- Consorzi di Bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
- Consorzi di Miglioramento Fondiario (CMF) di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 5.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo di spesa massima ammissibile a contributo è di euro 100.000,00

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali o aiuti comunitari nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di agricoltura. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata dai presenti criteri.

I Consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pubblico la cui costituzione è prevista dall'art. 862 del Codice civile italiano e le cui attività, i poteri e la struttura, sono disciplinati dal Regio Decreto n. 215/1933 e ss.mm.ii e dalle leggi regionali.

Gli investimenti realizzati dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento fondiario sono considerati di interesse collettivo e di pubblica utilità ed inoltre sono intesi a favorire una pluralità di beneficiari non identificati in una particolare categoria economica.

Come emerge anche dalla Decisione dd. 27/01/2016 C(2016) 279 final della Commissione, le iniziative realizzate dai Consorzi di Bonifica e dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario,

non possono essere considerati aiuti di stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 107 del TFUE.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' E COSTI AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative al ripristino della funzionalità delle opere di presa e condotte irrigue principali danneggiate a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2018, compresi i costi dell'eventuale rimozione e smaltimento di materiali franosi che hanno causato il danno e/o che minacciano la sicurezza della funzionalità delle opere da ripristinare.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura **con un limite massimo totale del 12% della spesa ammessa dei lavori compreso l'eventuale importo degli imprevisti,** come elencati di seguito:

- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- nel caso di perizia geologica, per l'importo preventivato;

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e non rientra nel limite di calcolo del 12% di cui al paragrafo precedente.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% dei costi generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al preziario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

4.2 I.v.a.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.
L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.

4.3 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi **esclusivamente pagamenti sostenuti dai beneficiari** comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario e/o mandato informatico. I documenti

contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (ad esempio: fatture di spesa e mandati di pagamento) devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) come disposto dalla normativa vigente.
Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'intera opera, compresi gli interventi non ammessi a finanziamento ma ritenuti funzionali.

4.4 Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:
- lavori eseguiti in diretta economia;
- l'Iva qualora recuperabile;
- interventi di ordinaria manutenzione;
- fatture e documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO e CUMULO

La percentuale di contributo prevista per ogni tipologia di beneficiario **è del 75%** sulla spesa ammissibile, **ridotta al 50%** nel caso in cui il bene non sia assicurato.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dell'importo del risarcimento.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75% come contributo concedibile. Il medesimo calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria di liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Gli aiuti saranno concessi nel seguente modo:
per contributi di importo pari o inferiori a euro 10.000,00 in un'unica soluzione;
per contributi di importo superiore a 10.000,00, in rate costanti, di 5 anni, di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;

- nel caso di concessione in annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal **10 gennaio 2019 e fino al 1° marzo 2019**
Le domande presentate successivamente al termine sopra fissato sono dichiarate irricevibili.

Le domande di contributo possono essere presentate, a firma del legale rappresentate, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio.

6.2 Contenuto della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al link: www.procedimenti.provincia.tn.it.

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che le particelle fondiarie che beneficeranno degli interventi sono nelle disponibilità del Consorzio richiedente e che ricadono nel territorio di competenza all'interno del perimetro;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, manomissione, allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree.
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;

L'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso. In caso contrario dovrà essere presentato secondo le modalità stabilite dal successivo punto 6.4 "Documentazione aggiuntiva".

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. documentazione fotografica delle strutture danneggiate;
b. perizia di stima a firma di un tecnico abilitato che quantifichi il danno subito;
c. copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statuariamente competente approva l'iniziativa.
d. relazione tecnica illustrativa descrittiva dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento ;
e. computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento all'elenco prezzi Pat vigente, relativamente ai lavori e/o forniture ;
f. capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
g. elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
h. eventuale dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della sopra elencata documentazione in formato digitale in disponibilità del beneficiario.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentata la seguente documentazione qualora necessaria:

- estremi del titolo edilizio;

- progetto definitivo;
- documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativo. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione mentre la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione del contributo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Dell'avvenuta concessione del contributo o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

6.6 Verifiche in loco

I sopralluoghi per la verifica in loco delle iniziative realizzate, saranno effettuati su un campione del 5% delle domande prima dell'erogazione finale dell'agevolazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo le iniziative siano già state realizzate e sia già stata presentata presso l'amministrazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tale sopralluogo dovrà essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

7. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, qualora i beneficiari rientrino nelle previsioni delle normative sui lavori pubblici.

In ogni caso, anche per i soggetti che non rientrino nelle previsioni sopra richiamate, dovranno essere espletate delle procedure di affidamento lavori e forniture che possano assicurare un profilo minimo di trasparenza e concorrenzialità agli importi di aggiudicazione.
In tal senso si prescrivono le seguenti procedure di aggiudicazione che dovranno essere rispettate ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute alla liquidazione del contributo concesso.
Il committente dovrà invitare a presentare offerta almeno **cinque** imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

L'organo statutariamente competente del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di liquidazione finale.

Il criterio di affidamento sarà di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avranno almeno **due risposte** valide dalle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

Eventuali richieste di deroga alle procedure sopra precisate, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fatture quietanzate.

8.1 Liquidazione finale

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

a) domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
b) certificato di regolare esecuzione dei lavori;
c) libretto delle misure;
d) disegni di contabilità;
e) quadro di raffronto tra quanto approvato e quanto realizzato;
f) stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
g) stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
h) verbale di aggiudicazione dei lavori con citati i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
i) verbale di aggiudicazione delle forniture;
j) copia semplice delle fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture o

documenti probatori equivalenti devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto). In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l'intervento al quale si riferisce;

k) dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii.;
l) documento che attesta il rimborso ricevuto, o in corso di liquidazione, da parte compagnia assicuratrice.

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della documentazione sopra citata, in disponibilità al beneficiario, in formato digitale.

Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione di almeno il 10% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 bis, della L.P. 23/92.

9. VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, sono considerate varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.
Ove possibile la variante deve essere comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata ed all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, la struttura provinciale competente formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità, ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti ed agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.

10. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La **rendicontazione** delle iniziative dovrà essere effettuata **entro il 31 dicembre 2021**. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

E' possibile una sola proroga alla rendicontazione per un periodo massimo di 6 mesi.

Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso in quanto l'art. 30 del Reg. Ue n. 702/2014 dispone che gli aiuti concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla calamità.

11. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:

- 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti è previsto a campione sugli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.